

Legge regionale 17 gennaio 1984 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 9

Inoltro all' autorità regionale o delegata

Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l' Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all' autorità regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

- a)** l' originale del processo verbale;
- b)** la prova dell' eseguita notificazione;
- c)** gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;
- d)** il rapporto dell' Ufficio.

Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' Ufficio predetto ne informa immediatamente l' autorità suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.